



# **Comune di Fiumicello**

Provincia di Udine

## **Regolamento per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 27.05.2015**

# INDICE

<a href="#">Art. 1</a>	Oggetto del regolamento	pag.3
Art. 2	Finalità del regolamento	pag.3
Art. 3	Definizioni	pag.3
Art. 4	Disciplina del procedimento amministrativo – Scia e comunicazione	pag.4
Art. 5	Superfici minime	pag.4
Art. 6	Requisiti igienico-sanitari dei locali	pag.5
Art. 7	Requisiti di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti	pag.5
Art. 8	Requisiti per le imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna degli abiti	pag.6
Art. 9	Cautele d’esercizio	pag.6
Art. 10	Scarico di acque reflue	pag.6
Art. 11	Autorizzazione per emissioni in atmosfera	pag.7
Art. 12	Prevenzione incendi	pag.7
Art. 13	Disciplina degli orari	pag.7
Art. 14	Sospensione volontaria dell’attività	pag.7
Art. 15	Cessazione dell’attività	pag.8
Art. 16	Obbligo e modalità di esposizione delle tariffe professionali	pag.8
Art. 17	Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all’esercizio dell’attività	pag.8
Art. 18	Sanzioni pecuniarie	pag.8
Art. 19	Norme transitorie	pag.9
Art. 20	Entrata in vigore	pag.9

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento è l'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service, svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale, temporaneo o in forma di servizi di raccolta e di recapito dei capi, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane.
2. Le disposizioni del presente regolamento, escluse quelle relative all'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle lavanderie dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.
3. L'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinata dalla L.r. 22 aprile 2002 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti regionali e dal presente regolamento.

**Art. 2**  
**Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, fissa per l'esercizio dell'attività di tinto lavanderia e di lavanderia self service:
  - a. le superfici minime dei locali;
  - b. i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
  - c. la disciplina degli orari;
  - d. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

**Art. 3**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) attività di tintolavanderia professionale: l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente che comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo e fibra;
  - b) responsabile tecnico: la persona designata dall'impresa in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia);
  - c) idoneità professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio imprenditoriale delle attività di tintolavanderia;
  - d) qualifica professionale: è il requisito per l'esercizio delle attività di tintolavanderia in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato; può essere acquisito mediante lo svolgimento di attività lavorativa di tintolavanderia riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti,

- mediante lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale;
- e) attività prevalente: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente; il volume d'affari è dichiarato dal soggetto interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000;
  - f) segnalazione certificata d'inizio attività (di seguito Scia): la segnalazione di cui all'articolo 19 della L. 241/1990 con la quale l'operatore attesta, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento. Il possesso dei requisiti tecnici di cui agli articoli 5, 6 e 7 comma 3 deve essere asseverato da tecnico abilitato.

#### **Art. 4**

##### **Disciplina del procedimento amministrativo – Scia e comunicazione**

1. L'inizio dell'attività, anche per subingresso, e il trasferimento in altri locali, di tintolavanderia e di lavanderia self service è subordinato alla presentazione della Scia, ai sensi dell'articolo 24 della Legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, nella quale sono dichiarati il possesso dei requisiti morali e il nominativo del responsabile tecnico, e sono attestate la conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature agli obblighi e ai requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Sono altresì soggetti a Scia i seguenti eventi:
  - a. Sostituzione del responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
  - b. Variazione della ragione sociale dell'impresa.
  - c. Interventi di ristrutturazione o di modifiche interne strutturali dei locali per i quali è già stata presentata la Scia relativa all'esercizio dell'attività. Alla comunicazione va allegata asseverazione di tecnico abilitato attestante la conformità delle modifiche effettuate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
3. Sono soggetti a comunicazione al Suap i seguenti eventi:
  - a. Sospensione dell'attività per più di trenta giorni consecutivi;
  - b. Cessazione dell'attività.
4. Le comunicazioni relative agli eventi di cui al precedente comma 3 devono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla data in cui tali eventi si sono verificati.

#### **Art. 5**

##### **Superfici minime**

1. Il locale adibito a tintolavanderia deve avere una superficie utile, come definita dalla L.R.19/2009 e successive modifiche ed integrazioni, minima di 8 mq. se destinati ad un lavoratore e di 12 mq. se destinati a due lavoratori e, per ogni lavoratore successivo al secondo, ulteriori 6 mq., come previsto dalle "Linee guida in materia di requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi di cui alla direttiva 123/2006/CE" approvate con Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013 n. 2117.
2. Il rispetto delle relative disposizioni è asseverato dal professionista abilitato, in base all'articolo 10, comma 1, lettera a) del DPR 160/2010.

## **Art. 6**

### **Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali**

1. Il locale da adibire a tintolavanderia o lavanderia self service deve essere munito di certificato di agibilità per la destinazione d'uso di servizi (come ora definito dall'articolo 5 comma 1 lettera b) della L.R.19/2009) o dichiarazione di tecnico abilitato che l'edificio è stato costruito in epoca antecedente all'obbligo di preventiva licenza edilizia.
2. Per i requisiti igienico sanitari dei locali quali altezze, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, servizi igienici, spogliatoi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee guida in materia di requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi di cui alla direttiva 123/2006/CE" approvate con Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013 n. 2117.
3. Il pavimento del locale sede dell'attività deve essere impermeabile, le pareti e il soffitto intonacati a superficie liscia, in tinta chiara, e la parte inferiore delle pareti dovrà essere provvista di fascia impermeabile, di almeno 2 metri di altezza.
4. Eventuali condotti per l'invio all'esterno dell'aria dei locali, nonché dell'aria di uscita degli impianti di lavaggio e stiratura dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato e sfociare oltre la linea di gronda del tetto del fabbricato. E' vietata inoltre la loro immissione in locali chiusi o cortili interni.
5. Il locale sede dell'attività deve prevedere almeno i seguenti locali/spazi:
  - a. locale/spazio per la raccolta e la sosta della biancheria in attesa di lavaggio;
  - b. locale/spazio per il lavaggio e l'eventuale asciugatura;
  - c. locale/spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita.Tali spazi possono anche essere delimitati tramite macchine o attrezzature, purché la biancheria da lavare e quella pulita siano sempre nettamente separate. Nel caso delle lavanderie automatiche a gettone dove non è prevista la sosta della biancheria, le varie fasi possono anche avvenire in un unico locale.
6. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi a rischio di nocività. In particolar modo dev'essere garantita disponibilità di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti areazione. Qualora si utilizzino sostanze nocive come il percloroetilene, bisogna disporre di un locale ben ventilato e dotato di adeguati aspiratori separato dalla stireria, dove depositare i panni appena lavati prelevati dalla macchina lavatrice. Qualora l'eventuale impianto aeraulico del locale venga certificato corrispondente alla norma UNI 10339 da tecnico abilitato, si ritiene rispettato il requisito di idoneità del locale in merito a ventilazione e ricambio d'aria.
7. Nel caso si utilizzino macchine lavatrici a ciclo aperto le stesse devono essere dotate di sistema di abbattimento vapori e recupero solventi con condotto di espulsione indipendente sfociante oltre la linea di gronda del tetto, posizionato in modo tale da non recare disturbo al vicinato.
8. Il rispetto delle relative disposizioni è asseverato dal professionista abilitato, in base all'articolo 10, comma 1, lettera a) del dPR 160/2010.

## **Art. 7**

### **Requisiti di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti**

1. Gli apparecchi utilizzati per l'attività devono essere in possesso del certificato di conformità prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.
2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.
3. Tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico, di condizionamento ecc.) devono essere rispondenti alla vigente normativa.

## **Art. 8**

### **Requisiti per le imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna degli abiti**

1. Il servizio di raccolta e di recapito dei capi, svolto in sede fissa da parte delle imprese avviene tramite la gestione del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o un addetto delle medesime imprese oppure qualora sia svolto in forma itinerante, è affidato ad altra impresa, anche di trasporto in base a contratto d'appalto.
2. Tale attività deve essere svolta previo rispetto delle seguenti norme:
  - a) gli indumenti sporchi devono essere racchiusi in appositi involucri separatamente per ogni cliente;
  - b) gli indumenti puliti dovranno essere consegnati racchiusi in apposite confezioni per singolo cliente.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere attrezzati in modo adeguato e facilmente lavabili; dovranno inoltre garantire lo stoccaggio separato degli indumenti sporchi e di quelli puliti.

## **Art. 9**

### **Cautele d'esercizio**

1. L'attività di lavanderia a secco è inserita nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe pubblicato con Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994; per tale attività pertanto viene richiesta una particolare attenzione nelle fasi di lavoro in cui viene utilizzato, come solvente, il percloroetilene.
2. E' vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acque da contatto) contenenti solventi, e comunque tutti prodotti con proprietà tossiche, specialmente se allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in locali aerati, in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura, etichettati in modo chiaro, visibile e rispondente alla normativa in vigore, posti lontano da fonti di incendio e di calore. Il deposito deve essere separato rispetto ad altre sostanze tossiche o corrosive e comunque incompatibili sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza dei prodotti.
4. Lo smaltimento deve essere effettuato da una ditta specializzata nel rispetto delle procedure previste per i rifiuti pericolosi; deve essere previsto un locale adibito a deposito temporaneo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, qualora le dimensioni dell'impresa lo rendano necessario.
5. I locali o luoghi nei quali si utilizzano le materie o i prodotti tossici, irritanti, asfissianti o infettanti, nonché i tavoli da lavoro, le macchine e le attrezzature impiegate in dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
6. Nei locali sede dell'attività è vietato fumare e utilizzare apparecchi a fiamma libera.

## **Art. 10**

### **Scarico di acque reflue**

1. Secondo quanto disposto dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227, le lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg. di biancheria al giorno generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Pertanto qualora tali lavanderie scarichino in rete fognaria, i titolari dovranno richiedere a

CAFC spa l'autorizzazione di competenza; qualora invece non scarichino in fognatura dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale allo scarico.

2. Nei casi diversi da quelli indicati in premessa, le lavanderie generano scarichi considerati industriali e quindi devono dotarsi di A.U.A.

### **Art. 11**

#### **Autorizzazione per emissioni in atmosfera**

1. Per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia dei tessuti e dei pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso la Provincia di Udine ha rilasciato l'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 con determina n. 2008/663 del 01.02.2008.
2. Ai fini dell'apertura di nuovi impianti i gestori devono presentare domanda per l'adesione a tale autorizzazione generale alla Provincia usando l'apposito modello, per il tramite dello Sportello Unico.
3. L'autorizzazione generale acquisisce efficacia per il richiedente qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, salvo altro termine previsto dall'autorizzazione generale, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego.
4. Le fasi che caratterizzano le attività per cui è valevole l'autorizzazione generale, nonché i successivi adempimenti e la tempistica prevista sono riportati nell'allegato tecnico all'autorizzazione generale stessa.
5. Qualora le fasi lavorative, ovvero le caratteristiche dell'attività siano difformi da quelle riportate nell'allegato tecnico all'autorizzazione generale, andrà richiesta alla Provincia, per il tramite dello Sportello Unico, un'autorizzazione di tipo ordinario, secondo il dettato dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
6. Sono escluse dall'obbligo di cui ai commi 1 e 4 quelle attività che, utilizzando esclusivamente lavatrici ad acqua e prodotti detergenti di tipo comune, non causano emissione di prodotti nocivi in atmosfera e pertanto risultano escluse dal dettato del D. Lgs. 152/2006.

### **Art. 12**

#### **Prevenzione incendi**

1. Se necessario, in ragione delle caratteristiche e dell'entità dell'attività svolta, in relazione alla tabella dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151, va inviata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco una Segnalazione certificata di inizio attività per la prevenzione incendi.

### **Art. 13**

#### **Disciplina degli orari**

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato non supera l'orario massimo delle strutture in cui sono insediati.
3. Nei locali di esercizio deve essere esposto in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio, un cartello riportante l'orario di attività e gli eventuali giorni di chiusura.

### **Art. 14**

#### **Sospensione volontaria dell'attività**

1. E' soggetta a comunicazione la sospensione dell'attività qualora essa si protragga per più di trenta giorni consecutivi.
2. E' onere del titolare dare tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione.

3. E' onere del titolare comunicare la sospensione dell'attività alla clientela, mediante un apposito cartello visibile dall'esterno del locale.

### **Art. 15** **Cessazione dell'attività**

1. La comunicazione di cessazione dell'attività di tintolavanderia o lavanderia self service deve essere presentata, mediante la Comunicazione unica, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il Registro delle Imprese della Camera di commercio comunica la cessazione dell'attività allo Sportello Unico.

### **Art. 16** **Obbligo e modalità di esposizione delle tariffe professionali**

1. Nei locali di esercizio è esposta in modo visibile la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate.

### **Art.17** **Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività**

1. L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività disciplinata dal presente regolamento e la rimozione dei suoi effetti nei casi in cui:
  - a. l'attività sia esercitata senza che sia stata presentata la prevista Scia;
  - b. la Scia, ancorché presentata, sia inefficace secondo la normativa vigente;
  - c. si accerti la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico e l'impresa non abbia provveduto a sostituirlo;
  - d. siano accertate dichiarazioni mendaci e/o la produzione di atti falsi, secondo le previsioni del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e. il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, l'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti. Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
4. Qualora venga accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico, l'attività viene sospesa fino alla data in cui viene comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico.

### **Art. 18** **Sanzioni pecuniarie**

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter della Legge regionale 12/2002 è sanzionata in base all'articolo 17 comma 2 lett. c) della medesima Legge regionale.
2. La mancata esposizione del cartello indicante gli orari dell'esercizio comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €50 a un massimo di €250.
3. La mancata esposizione delle tariffe comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €50 a un massimo di €250.

4. Salvo l'applicazione di specifiche norme di settore, l'applicazione di tariffe difformi da quelle esposte comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €50 a un massimo di €250.
5. La violazione accertata dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria delle disposizioni previste dal presente Regolamento all'art. 6 e all'art. 9 commi 1, 2, 3 e 4, comporta, qualora la violazione non sia già sanzionabile da specifiche leggi di settore, una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €300 a un massimo di €2.000;
6. Per le altre violazioni non espressamente previste dal presente articolo si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €50 ad un massimo di €300.

**Art. 19**  
**Norme transitorie**

1. Le imprese di tintolavanderia e lavanderia self service operanti alla data di entrata in vigore della L.r. 12/2002 come modificata dalla L.r. 7/2011 sono autorizzate a proseguire l'attività, anche in caso di subingresso comunicato tramite Scia in attività esistente.
2. Le imprese di cui al comma precedente sono tenute ad adeguarsi a quanto prescritto dall'articolo 6 commi 3 e 6, dall'articolo 7 comma 3 e dall'articolo 9, dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I locali già sede di attività di tintolavanderia o di lavanderia self service alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora siano soggetti a interventi di ristrutturazione dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.